

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che autorizza l'immissione sul mercato del diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 8391]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2012/726/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 agosto 2010 la società Ajinomoto Co., Inc. Giappone ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere sul mercato il diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 10 marzo 2011 l'autorità del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso ha concluso che il diidrocapsiato non costituisce un rischio per la salute dei consumatori.
- (3) Il 13 aprile 2011 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate in conformità di detta disposizione.
- (5) Il 9 novembre 2011 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
- (6) Il 28 giugno 2012 nel parere scientifico sul diidrocapsiato⁽²⁾ l'EFSA è giunta alla conclusione che il diidrocapsiato è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

(7) Il diidrocapsiato soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diidrocapsiato di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di uso di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ e della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 2

La denominazione del diidrocapsiato autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «diidrocapsiato».

Articolo 3

Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Giappone è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2812.

⁽³⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL DIIDROCPSIATO

Definizione


Il diidrocapsiato è sintetizzato mediante esterificazione, catalizzata da enzima, dell'alcol vanillico e dell'acido 8-metilnonanoico. Dopo l'esterificazione il diidrocapsiato è estratto con n-esano.

L'enzima Lipozyme 435 è stato approvato dalla *Veterinary and Food Administration* danese.

Descrizione: Liquido viscoso da incolore a giallo.

Formula chimica: C₁₈H₂₈O₄

Formula di struttura:



Numero CAS: 205687-03-2

Proprietà fisico-chimiche del diidrocapsiato

Diidrocapsiato	superiore al 94 %
Acido 8-metilnonanoico	inferiore al 6 %
Alcol vanillico	inferiore all'1 %
Sostanze collegate alle sintesi	inferiori al 2 %

ALLEGATO II

USI DEL DIIDROCAPSIATO

Categoria di alimenti	Massimi livelli di uso
Barrette di cereali	9 mg/100 g
Biscotti e cracker	9 mg/100 g
Spuntini a base di riso	12 mg/100 g
Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta	1,5 mg/100 ml
Bevande a base di verdure	2 mg/100 ml
Bevande a base di caffè e di tè	1,5 mg/100 ml
Acqua aromatizzata — non frizzante	1 mg/100 ml
Cereali precotti a base di avena	2,5 mg/100 g
Altri cereali	4,5 mg/100 g
Gelati e dessert a base di latte	4 mg/100 g
Miscele pronte per budino	2 mg/100 g
Prodotti a base di yogurt	2 mg/100 g
Prodotti a base di cioccolato	7,5 mg/100 g
Caramelle dure	27 mg/100 g
Gomme da masticare senza zucchero	115 mg/100 g
Prodotti a base di latte da aggiungere al caffè	40 mg/100 g
Edulcoranti	200 mg/100 g
Zuppe pronte	1,1 mg/100 g
Condimenti per insalata	16 mg/100 g
Proteine vegetali	5 mg/100 g
Pasti pronti Pasti sostitutivi	3 mg/meal
Bevande sostitutive dei pasti	1 mg/100 ml